

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PROGETTO
“ABF DIGITAL LAB”
PER LA SCUOLA IN OSPEDALE

TRA

La Fondazione “ABF Andrea Bocelli Foundation – Ente Filantropico” (di seguito la “Fondazione” o “ABF”) con sede in San Firenze (FI), Piazza San Firenze, 5, rappresentata da [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di Direttore Generale, autorizzato alla stipula del presente accordo con procura del Presidente [REDACTED], che si allega alla presente

E

L’Istituto scolastico I.C. Statale Virgilio con sede in Via Giulia 25 – 000186, Roma, rappresentato, per le sezioni scolastiche ospedaliere del Gianicolo, dal legale rappresentante Dirigente Scolastico prof. Alessio Santagati, autorizzato alla stipula del presente Accordo con deliberazione del Consiglio di Istituto.

E

L’Istituto scolastico Liceo Ginnasio Statale Virgilio con sede in Via Giulia 38 – 000186, Roma, rappresentato, per le sezioni scolastiche ospedaliere del Gianicolo, dal legale rappresentante Dirigente Scolastico prof.ssa Isabella Palagi, autorizzato alla stipula del presente Accordo con deliberazione del Consiglio di Istituto.

E

L’Istituto scolastico I.C. Fregene Passoscuro con sede in Via Portovenere 145 – 00054, Fregene, Comune di Fiumicino rappresentato, per le sezioni scolastiche ospedaliere di Palidoro e Santa Marinella, dal legale rappresentante Dirigente Scolastico prof.ssa Viviana Iori, autorizzato alla stipula del presente Accordo con deliberazione del Consiglio di Istituto.

E

L’Istituto scolastico I.C. “Via Maffi” con sede in Via Pietro Maffi, 45 – 00168, Roma, rappresentato, per le sezioni scolastiche ospedaliere di Palidoro, dal legale rappresentante Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Mancuso, autorizzato alla stipula del presente Accordo con deliberazione del Consiglio di Istituto.

E

L’Istituto scolastico Liceo Statale Vittoria Colonna con sede in Via dell’Arco del Monte, 99 – 00186, Roma, rappresentato, per le sezioni scolastiche ospedaliere di Palidoro, dal legale rappresentante Dirigente Scolastico prof.ssa Franca Ida Rossi, autorizzato alla stipula del presente Accordo con deliberazione del Consiglio di Istituto.

E

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma Piazza Sant’Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale [REDACTED] (“Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” o “Ospedale” o “OPBG”), in persona del Prof. [REDACTED], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come Legale rappresentante dell’Ospedale.

qui di seguito denominate congiuntamente anche “**Parti**”

PREMESSO CHE

- a) L'attività dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù trova il suo fondamento nei principi ispiratori - sottolineati nel Chirografo costitutivo di Papa Pio XI - dell'assistenza ospedaliera ai fanciulli poveri quale parte del Ministero della Chiesa.
- b) In tale contesto e nel costante riferimento ai valori cattolici e conseguenti principi che ne hanno ispirato la nascita e ne assicurano lo sviluppo, l'operatività dell'Ospedale, che non persegue mai logiche di profitto, è incentrata sull'attività clinico-assistenziale in ambito pediatrico e sulla ricerca traslazionale, fornendo prestazioni di alta qualificazione o complessità. Ulteriore aspetto peculiare è l'attività formativa di carattere istituzionale anch'essa svolta dall'Ospedale.
- c) L'attività complessiva dell'Ospedale è svolta nel rispetto del Codice Etico (fonte regolamentare di primaria rilevanza) che più in particolare individua i valori, i principi e le regole di condotta che nel contesto della mission perseguita caratterizzano l'attività dell'Ospedale sia all'interno sia nei rapporti con gli interlocutori esterni.
- d) ABF promuove l'empowerment dell'individuo e delle comunità: a tale scopo, in particolare, implementa e promuove progetti educativi destinati a bambini e giovani che vivono in situazioni di svantaggio – a causa di povertà, malattie, disastri naturali – e/o in complesse situazioni sociali in Italia e all'estero. In particolare, attraverso l'utilizzo della musica nel contesto educativo, ABF mira a potenziare le capacità dei ragazzi, stimolandone la creatività, promuovendo la reciproca collaborazione e fornendo loro maggiori strumenti per superare i propri limiti.
- e) L'esperienza di ABF relativamente alla realizzazione di percorsi integrativi e laboratoriali nell'ambito dell'Arte, della Musica e del Digitale nelle scuole colpite dal terremoto nelle Marche e nelle Scuole in Ospedale, così come lo sviluppo di progetti di educazione informale realizzati nel 2019, 2020 e 2021, e previsti per il 2022, consentono ad ABF di adattare progetti già in fase di sviluppo per far fronte anche alle gravi conseguenze che la situazione di pandemia ha causato e rischiano di tradursi anche in forme più o meno visibili di decadimento emotivo e cognitivo.
- f) ABF ha ideato e sviluppato il progetto pilota “Digital Lab” (di seguito “**Progetto**”) al fine di affrontare le criticità della didattica durante la pandemia e offrire agli studenti e agli insegnanti basi solide rispetto al linguaggio digitale, nonché contrastare il rischio di povertà educativa e digitale. Tale Progetto prevede la collaborazione e il coordinamento con l'Istituto scolastico, quale ente preposto a garantire una adeguata educazione degli studenti, così come lo sviluppo di tutte le competenze necessarie, comprese quelle tecnico-informatiche.
- g) In virtù di precedenti accordi tra ABF e Assicurazioni Generali, ABF ha ricevuto da quest'ultima dei dispositivi (n. 2 teachbus, n. 4 notebook e n. 26 tablet) e relativi supporti accessori che sono stati donati all'OPBG per lo svolgimento delle attività in oggetto dell'Accordo. Di questi dispositivi solo i 2 Teachbus recano il logo Generali.
- h) ABF, per la realizzazione dei Progetti, si avvarrà inoltre della collaborazione di uno o più professionisti specializzati (di seguito “**Atelierista**” o “**Atelieristi**”) che opereranno all'interno dei locali dell'Ospedale.

CONSIDERATO

- a) La sottoscrizione tra le parti di accordo di collaborazione similare per l' a.s. 2024-2025 che ha previsto anche la donazione, per ognuno dei tre presidi ospedalieri coinvolti, di n.1 mobile ABF Teachbus (con Monitor Touch screen) + n. 13 tablet, n. 2 notebook, e 1 visore Meta Quest 3.
- b) La sottoscrizione tra le parti di accordo di collaborazione similare per l' a.s. 2024-2025 ha coinvolto i tre presidi ospedalieri dell'OPBG: Gianicolo, Palidoro e Santa Marinella.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto, Attività e Obiettivi

1. Oggetto:

Le Parti definiscono, attraverso il presente Accordo, reciproci contributi - ciascuna per il proprio ambito di competenza – finalizzate a promuovere e realizzare congiuntamente il Progetto “Digital Lab” – diretto all'utilizzo delle nuove tecnologie per l'educazione, per la qualità e l'innovazione didattica.

2. Attività:

- La Fondazione s'impegna a coinvolgere nella realizzazione dei Progetti uno o più Atelieristi che si occuperanno di promuovere l'impiego delle nuove tecnologie per l'educazione e supportare studenti, insegnanti e famiglie nel migliore utilizzo dei dispositivi digitali in ambito scolastico.
- La Fondazione ha già fornito i Dispositivi (n. 1 teachbus, n. 2 notebook e n. 13 tablet), che sono stati donati all'Ospedale per lo svolgimento delle attività didattiche previste dal Progetto, e che l'Ospedale utilizzerà esclusivamente nell'ambito del Progetto condiviso con gli Istituti Scolastici e sulla base delle indicazioni fornite da ABF.
- La Fondazione si occuperà del coordinamento pedagogico, assicurando una formazione continua agli Atelieristi, nonché il sostegno e supporto necessari per la progettazione di percorsi didattici innovativi con gli insegnanti. Questi saranno inseriti, condivisi e valutati all'interno della rete di esperti ABF operanti nelle varie realtà educative e scolastiche che la Fondazione sostiene, in Italia e all'estero.

3. Azioni trasversali da ABF:

- Formulazione dei progetti individuali di formazione di base e continua degli Atelieristi.
- Coordinamento pedagogico dell'equipe di lavoro locale e di rete.
- Attività di raccordo e di integrazione dei referenti.
- Promozione e diffusione di best practices all'interno e all'esterno della rete.
- Azioni di ricerca e costruzione di indicatori di misurazione dell'impatto dell'intervento.
- Monitoraggio e verifica dei progetti.

4. Obiettivi:

- Utilizzare pc e tablet quale strumento complementare per le attività didattiche di ciascuno studente in ogni ambito disciplinare.
- Offrire accesso a una ricerca selezione di contenuti educativi attraverso un'apposita ricca piattaforma on line “ABF Educational”, alla quale ciascuno studente e docente avrà accesso.
- Promuovere, tramite l'Atelierista digitale, l'utilizzo corretto e innovativo dei dispositivi come strumento pedagogico e didattico.
- Supportare studenti, insegnanti e famiglie, tramite l'Atelierista digitale, nel migliorare la conoscenza e l'utilizzo dei dispositivi.
- Incoraggiare l'interazione cooperativa, l'apprendimento collaborativo, il lavoro di gruppo, anche nella dimensione di rete di scuole.

Articolo 3 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività previste dal presente atto, le Parti designano i seguenti referenti incaricati di definire congiuntamente le linee di azione comuni e di garantire e verificare periodicamente la loro realizzazione:

per la Fondazione:

- Dott.ssa [REDACTED]

- Dott.ssa [REDACTED]

per l'Istituto scolastico:

- Prof. Alessio Santagati, Dirigente Scolastico

- Prof.ssa Isabella Palagi, Dirigente Scolastica

- Prof.ssa Viviana Iori, Dirigente Scolastica

- Prof.ssa Alessandra Mancuso, Dirigente Scolastica

- Prof.ssa Franca Ida Rossi, Dirigente Scolastica

per l'Ospedale:

- Dott. [REDACTED], Direttore Sanitario, tramite la persona delegata a coordinare la corretta implementazione dell'Accordo ed il relativo monitoraggio con riferimento a tutti gli ulteriori aspetti di natura amministrativa ed in quest'ambito assicura riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto dell'Accordo stesso.

2. I referenti del sopra individuati dovranno comunque attenersi alle indicazioni disposte da ciascuna delle Parti, che allo scopo intendono coordinarsi tra loro per la durata dei Progetti.

Articolo 4 - Attività degli Atelieristi e Modalità di esecuzione

1. Nell'ambito dell'esecuzione dei Progetti, gli Atelieristi potranno accedere nei locali dell'Ospedale nei giorni calendarizzati e approvati da quest'ultimo e dagli Istituti Scolastici, senza che ciò possa in alcun modo interferire con le attività sanitarie e istituzionali dell'Ospedale e degli Istituti Scolastici.
2. Gli Atelieristi si atterranno alle disposizioni impartite da ABF e dall'Ospedale e ai regolamenti interni e alleregole di condotta di quest'ultimo e rispetteranno tutti i presidi in ordine alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottati dall'Ospedale e alla prevenzione e controllo delle infezioni trasmissibili, indicate dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale.
3. A tal fine l'Ospedale, prende atto della presenza all'interno dei propri edifici di uno o più Atelieristi, e si impegna a fornire loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Gli Atelieristi della Fondazione svolgeranno le attività oggetto senza alcun vincolo di subordinazione con l'Ospedale e senza che tale attività possa essere considerata in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato.

Articolo 5 – Responsabilità

L'Ospedale assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l'attività dedotta nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.

La Fondazione provvederà, altresì, a garantire le attività svolte dagli Atelieristi, con propria garanzia assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi, manlevando sin da ora l'Ospedale da qualsiasi responsabilità che dovesse insorgere per le attività svolte in esecuzione dell'Accordo.

Articolo 6 – Oneri economici

1. Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico dell'Istituto scolastico e/o dell'Ospedale posto che l'acquisto dei dispositivi, l'attività degli Atelieristi ed il coordinamento pedagogico delle attività oggetto del progetto sono incaricati con oneri a carico della Fondazione. Nulla, pertanto, sarà richiesto all'Ospedale in termini economici per l'esecuzione del Progetto e per tutta la sua durata.
2. Qualora una delle Parti intendesse acquisire dispositivi e/o programmi ulteriori rispetto a quelli donati o reperibili in termini gratuiti, i relativi costi rimarranno in capo alla Parte richiedente.

Articolo 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà durata fino alla conclusione dell'anno scolastico 2027/2028.
2. Ogni modifica del presente Accordo richiede l'approvazione scritta di ciascuna Parte.
3. Il presente Accordo potrà essere rinnovato solo con approvazione scritta degli organi competenti di ciascuna parte Accordo scritto e firmato dai rispettivi rappresentanti Legali ovvero dai soggetti muniti di idonei poteri.
4. Le parti possono interrompere le attività previste nell'accordo dandone disdetta a mezzo PEC entro e non oltre 6 mesi dalla scadenza annuale.

Articolo 8 - Recesso o Risoluzione

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C. da una delle Parti nei confronti delle altre.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Ogni Parte ha facoltà di modificare e/o di rinnovare il presente accordo-tramite Accordo scritto e firmato dai rispettivi Rappresentanti Legali ovvero dai soggetti muniti di idonei poteri di firma.
4. Il recesso unilaterale o la risoluzione hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle attività già eseguite. In tal caso le Parti concordano le attività, comunque, da concludere e le relative modalità operative.

Articolo 9 - Codice Etico dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

L'Ospedale ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it.

Ciascuna Parte si impegna ad agire nell'esecuzione del contratto nel rispetto della normativa vigente con correttezza e trasparenza evitando nel contesto del rapporto con OPBG comportamenti, atti od omissioni che possano configurarsi quale mala gestio con finalità illecita e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, i valori e le regole di condotta etica tali da poter generare per l'altra parte o il proprio personale responsabilità da atto illecito.

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Articolo 10 - Utilizzo del nome e dei segni distintivi e comunicazioni

La Fondazione e l'Istituto scolastico non potranno utilizzare la denominazione, il logo e i segni distintivi dell'OPBG se non dietro autorizzazione scritta del rappresentante Legale ovvero dal soggetto munito di idonei poteri di firma dell'OPBG. La Fondazione e l'Istituto scolastico riconoscono che la denominazione, il logo e i segni distintivi dell'OPBG, costituiscono oggetto di proprietà esclusiva delle stesse e che - pertanto - ogni diritto derivante dal suo uso e/o registrazione spetta in via esclusiva all'OPBG. La Fondazione e l'Istituto scolastico riconoscono, altresì, che nessuna clausola della presente Convenzione potrà essere interpretata come se conferisse allo stesso un qualche diritto sulla denominazione, sul logo e sui segni distintivi dell'OPBG. Dal momento della cessazione o risoluzione della presente Convenzione per qualsiasi titolo e/o ragione

intervenuta, cesserà automaticamente qualsiasi autorizzazione di utilizzo del logo o del marchio eventualmente concessa alla Fondazione e all'Istituto scolastico.

La Fondazione e l'Istituto scolastico si impegnano a tenere manlevato e indenne l'OPBG da qualsiasi sanzione, pretesa o ragione di credito conseguente al mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo.

La Fondazione e l'Istituto scolastico riconoscono l'esclusiva titolarità dell'OPBG per ogni e qualsiasi diritto di proprietà della denominazione, del logo e dei segni distintivi OPBG e si impegna sin d'ora a non contestare, direttamente o per interposta persona, lo stesso.

La Fondazione e l'Istituto scolastico si impegnano:

- a non alterare il logo OPBG ovvero a non modificarne in alcun modo alcuna caratteristica, come per esempio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la collocazione, il colore, la combinazione di colori, il disegno, il font;
- a utilizzare il logo per le sole attività e modalità qui previste, ove esplicitamente autorizzato;
- non incorporare il logo in altri marchi di sua proprietà e/o in altri segni distintivi;
- non richiedere la registrazione del logo e/o di segni distintivi, inclusi nomi di dominio, simili o confondenti al marchio o contenenti lo stesso logo.

La Fondazione e l'Istituto scolastico non potranno in alcun modo fare comunicazioni verso terzi, incontri e/o presentazioni, che abbiano ad oggetto la presente convenzione se non previa autorizzazione scritta dell'Ospedale e dell'Istituto scolastico.

Nessuna delle Parti utilizzerà o registrerà in alcuna forma il nome dell'altra Parte, il logo, i simboli, i marchi commerciali o dei servizi, in alcun materiale pubblicitario o promozionale né con altri mezzi (compresi, ma non in forma limitativa, internet, nomi a dominio, o indirizzi url), né per altri scopi senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

In nessuna circostanza le Parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni pubblicitarie riguardanti il Contratto senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Le Parti coopereranno e lavoreranno insieme secondo buona fede per rilasciare dichiarazioni pubbliche congiunte.

L'Ospedale, previa verifica dei contenuti e salvo preventivo consenso espresso, accetta che negli annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni pubblicitarie dell'Accordo possa essere citato esplicitamente il contributo di Generali Assicurazioni per l'acquisto dei dispositivi oggetto dell'Accordo stesso ed è consapevole che il Teachbus utilizzato per realizzare le finalità del Progetto potrà recare il logo di Generali Assicurazioni.

Articolo 11 - Riservatezza e disciplina della proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

2. I risultati delle attività oggetto del presente Accordo (intendendosi per tali qualsiasi invenzione frutto dei progetti collaborativi, idea, approccio, metodo, tool, informazione, software e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività svolte), ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, saranno di titolarità delle Parti nella misura in cui hanno contribuito, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori e salvo quanto pattuito dalle Parti stesse in eventuali specifici accordi in considerazione degli effettivi apporti di ciascuna.

Articolo 12- Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza

proporzionato al rischio.

2. Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dal presente Accordo, i dati personali trattati si riferiscono ai pazienti OPBG e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

3. Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Accordo, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

4. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

5. Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

6. Con riferimento al trattamento di dati personali dei pazienti effettuati nell'ambito del presente Accordo OPBG è Titolare del trattamento mentre La Fondazione "ABF Andrea Bocelli Foundation" è Responsabile del trattamento. I rapporti tra le Parti relativi al trattamento dei dati personali sono regolati dal contratto allegato sub A, stipulato ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

7. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 come innovato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.

8. Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto, ad adottare ogni più opportuna ed adeguata misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme.

Articolo 13 – Registrazione

Il presente Accordo si compone di n. 5 pagine e viene redatto in un unico originale e sottoscritto digitalmente. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Accordo, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Accordo, le Parti rinviando di comune intesa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data

.....
Per Fondazione ABF
Direttore Generale

01.08.2025
13:21:05
GMT+02:00.....

Per l'Ospedale
Il Presidente

01.08.2025
11:00:20
GMT+01:00

.....
Per l'Istituto scolastico
Dirigente Scolastico
Isabella Palagi
.....Per
l'Istituto scolastico Dirigente
Scolastico Viviana Iori



IL DIRIGENTE SCOLASTICO FRANCA IDA ROSSI -
RSSFNC64A71C632N
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
C.A.D.

.....,

Per l'Istituto Scolastico
Dirigente Scolastico
Franca Ida Rossi

.....,

Per l'Istituto scolastico
Dirigente Scolastico
Alessio Santagati

.....,

Per l'Istituto scolastico
Dirigente Scolastico
Alessandra Mancuso

ALESSANDRA
MANCUSO
23.05.2025
22:11:15
GMT+02:00



01.08.2025
13:21:05
GMT+02:00

